

Roma, 6 dicembre 2022

Prot. N. 362/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

**Oggetto: Funzioni locali – Nuovi orientamenti applicativi Aran sul Fondo risorse decentrate***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, alcuni recenti orientamenti applicativi dell'Aran che forniscono utili chiarimenti sulle voci di incremento di parte stabile del Fondo decentrato escluse dal limite dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017.

**Orientamento CFL 173**

L'art. 79 comma 1 lettera b) prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. L'Orientamento applicativo chiarisce che:

- nel conteggio, oltre con riferimento al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato (cfr. Parere CFL 45) **l'importo annuo deve essere computato per intero, anche in riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale**
- tale incremento decorre retroattivamente dal 1/01/2021. Pertanto, applicando quanto previsto dall'art. 79 comma 5, le quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse «una tantum», nella parte variabile del Fondo risorse decentrate 2023, mentre la quota di competenza del 2023 entra a regime in parte stabile.

**Orientamento CFL 174**

L'art. 79 comma 1 lettera d) prevede che, al fine di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni economiche che gravano sul Fondo, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è incrementata, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. L'orientamento chiarisce che **l'incremento andrà imputato - a regime - sulle risorse stabili del Fondo 2023 con riferimento alle unità di personale al 1° gennaio 2021** senza tener conto della percentuale di part-time, includendo anche il personale in aspettativa o congedo non retribuito o parzialmente retribuito nonché il personale comandato presso altri enti (con esclusione, invece, del personale in comando presso l'ente).

**Orientamento CFL 175**

L'art. 79 comma 1 bis prevede che la parte stabile del Fondo 2023 deve essere incrementata con la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. L'orientamento chiarisce che **le risorse vanno conteggiate moltiplicando tali differenze per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data del 1° aprile 2023, tenendo conto della percentuale di p/time.**

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

*Maurizio Petriccioli*  


All: Orientamenti Aran CFL 173 – 174 - 175